



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
Trasporti e Concessioni

### Determinazione numero 484 del 24/03/2023

**OGGETTO: D.M. 17/2011 - BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA..**

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

La Legge 15.03.1997 n. 59 art. 4 comma 2 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* detta norme in merito al conferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997 n. 59”*, art. 105 *“Funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali”* ha conferito alle regioni e agli enti locali diverse funzioni in particolare al comma 3 sono elencate le diverse funzioni attribuite alle Province e alla lettera c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola.

In data 14.02.2002 è stato approvato, in sede di Conferenza Unificata, l'Accordo tra Stato-Regioni-Enti Locali, relativo alle modalità organizzative e alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98.

La Legge 07.04.2014 n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, all'art. 1 comma 85 lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Province fra le quali le funzioni inerenti le autorizzazioni ed il controllo in materia di trasporto privato.

L'art. 123 del D.Lgs. 285/92 disciplina l'attività delle autoscuole in particolare le modalità di apertura delle stesse, requisiti del titolare, compiti delle Province in materia di vigilanza e sanzioni;

Il D.M. 17.05.1995 n. 317 detta norme regolamentari disciplinando nel dettaglio l'attività delle autoscuole con particolare riferimento a: locali, attrezzature tecniche, personale docente, corsi di insegnamento per il conseguimento delle patenti, centri di istruzione.

La L. 02/04/2007 n. 40 ha modificato in modo sostanziale la normativa inerente all'apertura di nuove autoscuole introducendo anche l'obbligo di corsi di formazione propedeutici alla partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida.

Il D.M. 26/01/2011 n. 17 *“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”* detta norme in merito ai

corsi di formazione propedeutici agli esami di abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida, ai corsi di formazione periodica, ai requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento di tali idoneità, alle materie e prove d'esame.

La L.R. 13.05.2003 n. 9 detta "*Norme in materia di autotrasporto e Motorizzazione Civile*" disciplinando alcuni aspetti fondamentali delle funzioni delegate tra i quali anche gli esami in argomento, la composizione della commissione d'esame, la sua durata ed i compensi attribuibili ai suoi membri.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1037 del 18 luglio 2011 detta disposizioni attuative del D.M. n. 17/2011 per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 169 del 12/09/2012 e n. 63 del 30.09.2019 è stato approvato il Regolamento disciplinate gli esami di abilitazione per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida, modificato parzialmente con deliberazione .

Nel bando allegato al presente atto sono indicate dettagliatamente le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione, le prove d'esame che dovranno essere sostenute dagli aspiranti insegnanti/istruttori, i criteri di valutazione per le prove scritte, orali e pratiche.

Con atto dirigenziale n. 27 del 11.01.2021, successivamente rettificata con determinazione n. 944 del 25.06.2021 ed integrata con determinazione dirigenziale n. 965 del 30.06.2021, è stata nominata la Commissione d'esame, per il periodo di tre anni ai sensi della L.R. 9/2003.

Nel bando allegato al presente atto sono indicati, fra le altre cose:

- modalità di presentazione dell'istanza,
- documentazione da allegare,
- requisiti di partecipazione,
- prove d'esame,
- i criteri di valutazione.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, funzionario P.O. dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

I dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di emanare il bando allegato al presente provvedimento con **scadenza 26 aprile 2023 ore 12.00.**
- 2) di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

- 3) di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

Il Funzionario delegato  
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Provincia di Modena

---

### **BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA SESSIONE MAGGIO 2023.**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

In esecuzione a:

quanto previsto dall'art. 3 del “Regolamento per il conseguimento dell' idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante teoria ed istruttore di guida di autoscuola” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 169 del 12/09/2012, modificato parzialmente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 30.09.2019,

- Determinazione dirigenziale n. 27 del 11.01.2021, con la quale è stata nominata la Commissione d'esame, successivamente rettificata con determinazione n. 944 del 25.06.2021 ed integrata con determinazione dirigenziale n. 965 del 30.06.2021,
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26.01.11 (di seguito D.M. 17/2011) “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”,
- è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell' idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola.

#### **ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono essere ammessi a sostenere gli esami, gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 e art. 4 del Regolamento Provinciale:

##### **A) PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA (art. 1 D.M. 17/2011)**

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni [1];
- Patente di guida della categoria B normale o speciale.

---

[1] Art. 120 comma 1 D. Lgs. 285/92: “Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575\*, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R.9/10/1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.

\*ora sostituite dal D. Lgs. n. 159/2011;

## **B) PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA (art. 6 del D.M. 17/2011)**

- età non inferiore a 21 anni
- diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale [2])
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni [3];
- patente di guida comprendente:
  - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e del Regolamento Provinciale (*abilitazione istruttore completa*);
  - 2) almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 e del Regolamento Provinciale (*abilitazione istruttore parziale*);
  - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1, lettera c) del Regolamento Provinciale (*abilitazione istruttore per apertura autoscuola*);

### **I candidati devono avere altresì la residenza nei comuni della Provincia di Modena ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Provinciale.**

Ai sensi del D.M. 17/2011, gli aspiranti insegnanti di teoria ed istruttori di guida che intendano sostenere l'esame di abilitazione devono avere partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011.

**Al cittadino extracomunitario** oltre al possesso dei sopra citati requisiti, è richiesto il possesso di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia e di essere comunque residente nel territorio della Provincia di Modena. Quest'ultimo requisito deve essere dimostrato anche dai cittadini degli Stati Membri dell'unione Europea.

**I titoli di studio conseguiti presso un Paese extracomunitario** devono essere prodotti dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito effettuata a cura dell'autorità diplomatica italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio stesso unitamente alla dichiarazione di equipollenza/equiparazione rilasciato dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi).

Per quanto riguarda i **titoli di studio conseguiti presso un Paese Membro dell'Unione Europea**, ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.

---

[2] Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

[3] Art. 120 comma 1 D. Lgs. 285/92: "Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575\*, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R.9/10/1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".

\*ora sostituite dal D. Lgs. n. 159/2011;

### **ART. 3 – MODALITA' E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, devono presentare domanda unicamente con modalità telematica, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo (euro 16,00), alla Provincia di Modena - Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti – U.O. Trasporti e Concessioni - Segreteria Esami Insegnanti/Istruttori, dichiarando altresì sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- a) generalità, residenza e cittadinanza o altri elementi utili: recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e PEC;
- b) il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2) del presente bando;

Nell'istanza dovrà essere specificato anche il tipo di esame che si intende sostenere:

- abilitazione di insegnante di teoria
- istruttore di guida
- entrambe le abilitazioni

Per la presentazione dell'istanza è obbligatorio, a pena di esclusione, utilizzare la **modalità telematica compilando l'apposito modulo online** disponibile sul sito istituzionale **[www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - Servizi – Trasporti e Concessioni – Esami di abilitazione professionale.**

Per l'accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esame occorre essere accreditati al Sistema Pubblico di Identità Digitale (**SPID**): tutte le informazioni sono disponibili nel sito istituzionale **[www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - Servizi on line - Credenziali SPID – Lepida ID.**

Per la presentazione della domanda è necessario eseguire e completare entro il termine sottoindicato la procedura telematica di iscrizione:

**La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 12:00 del 26 APRILE 2023 e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.**

**Il termine suddetto di inoltro della domanda è pertanto perentorio.**

Per la compilazione online della domanda è necessario:

- 1) Cliccare su “INIZIA NUOVA RICHIESTA”;
- 2) Effettuare l'accesso con le credenziali SPID;
- 3) Compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati previsti tra cui la ricevuta versamento diritti di segreteria e bollo virtuale sull'istanza e scansione del documento di riconoscimento;
- 4) Verificare e stampare il riepilogo della domanda;
- 5) Procedere alla convalida della domanda: con firma digitale (Smart card/Smart Key) o in alternativa, scaricare la domanda, stamparla, firmarla con firma autografa, scansionare il documento firmato e un documento di riconoscimento (fronte e retro), effettuare l'upload nel sistema informatico sia della domanda firmata e scansionata sia del documento di identità (tutti i documenti scansionati devono essere in formato PDF o JPG);
- 6) Inoltrare la domanda;
- 7) Verificare di aver ricevuto la notifica via mail/PEC di conferma dell'inoltro (che fa fede ai fini della trasmissione della domanda entro i termini) e, successivamente, una seconda comunicazione mail/PEC con il numero di registrazione di protocollo assegnato alla domanda di ammissione.

**Il candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tali messaggi.**

**I candidati dovranno conservare il numero di registrazione assegnato alla domanda di ammissione (*ID Domanda*), in quanto verrà utilizzato dall'Amministrazione nelle comunicazioni pubblicate sul sito web relative all'ammissione dei candidati e all'esito della/e prova/e d'esame in ossequio al principio di riservatezza.**

Il candidato potrà sempre accedere al sistema ed, entrando nella sezione “*le mie richieste*”, potrà visualizzare la propria domanda di compilazione, riprendere la compilazione eventualmente interrotta o, una volta terminata la procedura, visualizzare la domanda inoltrata.

Il candidato, per eventuali chiarimenti inerenti la compilazione del modulo on line, potrà inviare richiesta via mail al seguente indirizzo: [trasportonline@provincia.modena.it](mailto:trasportonline@provincia.modena.it).

La compilazione online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. **La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla temporaneamente. Prima dell’inoltro della domanda il servizio on line consente di modificare o integrare i dati inseriti.**

Il sistema informatico, tuttavia, potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei. Pertanto, si suggerisce di **evitare la compilazione dell’istanza in prossimità del termine di scadenza del bando, ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo, in quanto le domande non completate entro il termine indicato (data e ora) non saranno accettate dal sistema.**

Si consiglia inoltre, di accertarsi di avere svolto, in modo corretto, tutte le operazioni nella sequenza proposta nella domanda online.

La domanda sarà valida solo se completata la procedura con l’inoltro della domanda stessa.

Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di più invii (*integrazioni alla domanda*), si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

Ai fini dell’ammissione delle domande alla selezione faranno fede la DATA e l’ORA di inoltro della domanda fornite dal sistema informatico al termine dell’avvenuto inserimento ed invio.

**ALLEGATI necessari alla domanda di ammissione alla sessione d’esame CONFORMI ALL’ORIGINALE ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000** (il sistema informatico ne richiede l’inserimento e la dimensione di ciascun file non può superare i 5 MB, le estensioni consentite sono pdf, jpg, p7m):

- 1) domanda firmata digitalmente oppure, in caso di firma autografa, scansione della domanda e copia fronte e retro del documento di identità (carta d’identità, patente di guida, passaporto) in corso di validità;
- 2) attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria da versare nelle modalità indicate nel bando (ricevuta del pagamento online PagoPA - "Area Trasporti - Diritti di segreteria per Esami istruttore/insegnante scuola guida, esami autotrasportatori"):
  - € 76,00 per una singola abilitazione
  - € 136,00 per la doppia abilitazione (*insegnante ed istruttore*)
- 3) patenti possedute prescritte per l’abilitazione che si intende conseguire;
- 4) attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
- 5) attestato di abilitazione del quale l’interessato sia già in possesso di:
  - insegnante di teoria
  - istruttore di guida(*solo per chi intenda conseguire l’estensione dell’abilitazione*);
- 6) titolo attestante la regolarità del soggiorno ai sensi della legislazione vigente in materia (*solo per i cittadini di paesi extra UE*);
- 7) titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi dichiarato (*obbligatorio per titoli di studio conseguiti all’estero in paesi UE ed extra UE*);
- 8) dichiarazione di equipollenza/equiparazione per i titoli conseguiti presso un Paese Membro dell’Unione Europea - vedi Art. 2) del presente bando (*solo per titoli di studio conseguiti all’estero in paesi UE ed extra UE*).
- 9) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito, effettuata a cura dell’autorità diplomatica italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio stesso, per i titoli di studio conseguiti in un Paese extracomunitario - vedi Art. 2) del presente bando (*solo per titoli di studio conseguiti all’estero in paesi extra UE*).
- 10) certificazione disabilità, qualora il candidato richieda tempo aggiuntivo e/o dispositivi di ausilio per l’espletamento delle prove.

La documentazione di cui ai punti 8), 9) e 10) dovrà essere **prodotta in originale** entro il giorno della prima prova per consentire all'amministrazione di prenderne visione.

Il candidato portatore di handicap nella domanda di partecipazione deve specificare gli ausili necessari per sostenere le prove d'esame, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 104/92.

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare esplicita richiesta di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

I candidati che dichiarano nella domanda la necessità di avere ausili e/o tempi aggiuntivi o che fanno richiesta della misura dispensativa e/o dello strumento compensativo dovranno allegare alla domanda stessa, apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

**La commissione esaminatrice, previa verifica della documentazione presentata, stabilirà eventuali tempi aggiuntivi e ausili per sostenere la/le prova/e di esame.**

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato autorizza la Provincia di Modena a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Modena, l'ammissione/esclusione dalla sessione d'esame e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste nel presente bando e ai sensi della vigente normativa.

Ogni comunicazione concernente la sessione d'esame sarà effettuata sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena e/o attraverso la predetta piattaforma, sarà pertanto cura dei candidati **controllare TUTTE le comunicazioni pubblicate sul sito** istituzionale dell'Ente **www.provincia.modena.it - Servizi – Trasporti e Concessioni – Esami di abilitazione professionale, che hanno valore di notifica a tutti gli effetti e/o pubblicate attraverso la piattaforma.** La Provincia di Modena declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione delle stesse.

#### **NOTA BENE:**

**Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione le domande trasmesse tramite altre modalità, senza ulteriori comunicazioni al candidato.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per ritardi/disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione, da malfunzionamento e/o disguidi nella trasmissione informatica, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda potrà essere presentata previo versamento diritti di segreteria e bollo virtuale come sopra specificato.

Ai sensi di quanto previsto D.L. 162/2019 "Milleproroghe", convertito con modifiche nella L. 8/2020, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la modalità Online collegandosi al sito "PagoPA - Pagamenti online" "<https://provincia-modena.e-pal.it/PagamentiOnline/>", ed eseguendo i seguenti passi:

- selezionare "Pagamenti Spontanei" → Area Trasporti
- selezionare una delle due opzioni:
  - o Diritti di segreteria per Esame istruttore o insegnante scuola guida comprensivo di bollo (funzioni ex D.Lgs. 112/98) – *importo € 76,00 per una singola abilitazione*
  - o Diritti di segreteria per Esami istruttore e insegnante scuola guida comprensivo di bollo (funzioni ex D.Lgs. 112/98) – *importo € 136,00 per la doppia abilitazione*
- compilare i campi richiesti quali:
  - o **Cognome e Nome del candidato**
  - o **Codice Fiscale del candidato**
  - o **Indirizzo mail del candidato**
  - o Causale versamento "**Esame di idoneità insegnanti/istruttori autoscuola**".

**Verrà chiesto l'accesso con SPID oppure con la mail. La registrazione è facoltativa e non necessaria per portare a termine il pagamento. In nessun caso la somma verrà restituita.**

Eventuali irregolarità della domanda saranno comunicate dall'amministrazione provinciale e potranno, di norma, essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito dalla Provincia stessa.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato in domanda. Qualora l'interessato non fosse in possesso di indirizzo PEC le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere indicato **obbligatoriamente** in domanda. Sarà pertanto cura del candidato controllare frequentemente la posta elettronica.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra la domanda non potrà più essere regolarizzata ed il candidato **non sarà ammesso** alla sessione d'esame.

Non è comunque sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla sessione d'esame, l'omissione nella domanda di dati essenziali necessari ad identificare e/o a rintracciare l'interessato, non altrimenti desumibili nel contesto o negli allegati della domanda stessa.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esame comporta l'implicita accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso, dalle disposizioni regolamentari e dalle procedure dell'Ente, nonché le eventuali modificazioni che l'Amministrazione intendesse opportuno apportare.

#### **ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI**

All'ammissione dei candidati si procederà in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza del **(26 APRILE 2023 ore 12:00)**. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso.

L'elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/lavori-pubblici/trasporti-e-concessioni/> **con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla domanda (ID Domanda). Tale numero dovrà essere conservato dal candidato fino alla pubblicazione degli esiti definitivi come indicato al precedente Art. 3).**

Tale Elenco avrà valore di convocazione per gli ammessi.

L'Ufficio Esami insegnanti/istruttori comunicherà agli esclusi i motivi della non ammissione all'esame e qualsiasi altra comunicazione di carattere personale relativa alle procedure d'esame. **Sarà cura del candidato consultare frequentemente la propria posta elettronica.**

#### **ART. 5 – PROGRAMMA D'ESAME**

Per conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida occorre superare le prove d'esame inerenti le seguenti materie di cui al D.M. 17/2001 (Allegati 1 e 2):

##### **MATERIE PER ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA (D.M. 17/2001 allegato 1):**

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;

- Trasporto delle merci pericolose;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;
- Elementi di fisica;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

### **MATERIE PER ABILITAZIONE ISTRUTTORE DI GUIDA (D.M. 17/2001 allegato 2)**

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- Elementi di primo soccorso.

### **ART. 6 – PROCEDURE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI**

#### ***A. NORME DI COMPORTAMENTO***

- 1) Il giorno dell'esame, gli aspiranti insegnanti/istruttori dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità;
- 2) Dopo l'identificazione i candidati dovranno occupare la postazione indicata dal personale addetto alle operazioni d'esame e rimanere seduti per tutto il periodo antecedente la prova e per quello della prova stessa;
- 3) I candidati potranno uscire dal locale solo dopo avere consegnato la prova a quiz alla Commissione;
- 4) Dopo la prima prova, i candidati dovranno uscire dai locali e attendere l'esito della prova a quiz e, in caso di esito positivo, attendere l'inizio della seconda prova all'esterno (per gli aspiranti insegnanti di teoria);
- 5) Per sostenere la seconda prova i candidati rientreranno in modo ordinato nei locali occupando la medesima posizione che era stata loro assegnata in precedenza;
- 6) Occupata la postazione i candidati dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente la seconda prova e per quello della prova stessa e potranno uscire dai locali solo dopo la consegna dell'elaborato;
- 7) Durante le due prove non sarà possibile utilizzare i servizi igienici;

#### ***B. PROCEDURE D'ESAME***

A ciascun aspirante verrà consegnato, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz, anche il seguente materiale:

- una busta in cui inserire la prova quiz (contrassegnata con la lettera "A"),
- una busta ed un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta di cui sopra.

La **prova quiz**, costituita da n. 2 schede è anonima e sarà adeguatamente diversificata per garantire imparzialità e trasparenza.

Al momento della consegna dell'elaborato da parte dei candidati, almeno due membri della commissione apporranno sulla busta "A" le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta.

Terminata la prova a quiz, la Commissione si ritirerà in seduta riservata per iniziare la correzione delle schede.

Per garantire la corretta attribuzione delle due schede quiz al relativo candidato, la commissione, prima di iniziare le operazioni di correzione, attribuirà un numero progressivo alla busta "A"

contenente le due schede, lo stesso numero progressivo verrà poi riportato su ciascuna scheda e sulla relativa bustina sigillata, contenete il nome del candidato, sempre contenuta nella busta "A".

Dopo la correzione della prova a quiz si procederà all'apertura della bustina contenente le generalità del candidato per potere identificare l'autore della prova a quiz.

Su ciascun cartoncino sarà apposto lo stesso numero precedentemente attribuito alla bustina contenente il cartoncino stesso e alla busta "A".

La **seconda prova** (solo per gli aspiranti insegnanti di teoria) verrà sostenuta subito dopo la conclusione delle operazioni di correzione di cui sopra, al termine delle quali ai candidati che hanno superato la prova quiz verrà consegnato il seguente materiale:

- una busta in cui inserire l'elaborato della seconda prova (contrassegnata con la lettera "B").
- una busta ed un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta di cui sopra.

Quindi si procederà alle operazioni per lo svolgimento della seconda prova, anche questa anonima.

La busta sigillata, contenente l'esercitazione comprendente i tre temi oggetto della seconda prova scritta, verrà scelta da un candidato, estratto a sorte, tra le tre terne predisposte dalla commissione.

Solo al termine della seconda prova sarà consentita l'uscita.

Al momento della consegna dell'elaborato da parte dei candidati, almeno due membri della commissione appongono sulla busta "B" le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta.

Per entrambe le prove il penultimo candidato che consegnerà la prova dovrà rimanere in aula fino alla consegna della prova da parte dell'ultimo candidato.

Terminata la seconda prova, la Commissione si ritirerà in seduta riservata per iniziare la correzione delle schede.

Per garantire la corretta attribuzione dell'elaborato al relativo candidato, la commissione, prima di iniziare le operazioni di correzione, attribuirà un numero progressivo alla busta "B" contenente l'elaborato, lo stesso numero progressivo verrà poi riportato sull'elaborato stesso e sulla relativa bustina sigillata, contenete il nome del candidato, sempre contenuta nella busta "B"

Dopo la correzione della prova a quiz si procederà all'apertura della bustina contenente le generalità del candidato per potere identificare l'autore dell'elaborato.

Su ciascun cartoncino sarà apposto lo stesso numero precedentemente attribuito alla bustina contenenti il cartoncino stesso e alla busta "B".

**L'esito delle prove scritte degli aspiranti insegnanti ed istruttori sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/lavori-pubblici/trasporti-e-concessioni/>.**

**Tale pubblicazione avrà valore di convocazione, per coloro che hanno superato le prove scritte, per lo svolgimento delle prove orali secondo il calendario stabilito dal presente Bando.**

L'esito della prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sopra indicato e, solo per gli aspiranti istruttori, **tale pubblicazione avrà valore di convocazione per lo svolgimento delle prove pratiche secondo il calendario stabilito dal presente bando.**

La commissione d'esame si riserva di adottare modalità differenti, rispetto a quelle sopra indicate, per comunicare ai candidati gli esiti delle prove intermedie.

L'esito finale di entrambi gli esami (insegnanti/istruttori) sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sopra indicato, mediante adozione di atto dirigenziale al termine delle procedure di entrambe le tipologie di esame.

### ***C. REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE D'ESAME***

Le prove scritte sono anonime: non dovranno essere firmati i fogli dei quiz, dei temi, la busta grande, la bustina piccola, né dovranno essere apposti segni di riconoscimento, pena l'annullamento della prova. Nome e cognome dovranno essere indicati esclusivamente sul cartoncino contenuto nella bustina.

Nella prova quiz dovrà essere barrata con una X la risposta ritenuta esatta, **l'apposizione di segni diversi dalla X comporterà l'annullamento della prova.** Verrà attribuito un punto ad ogni

risposta corretta; la mancata risposta verrà considerata errore.

In tale prova non saranno ammesse correzioni: nel caso in cui una risposta venisse corretta la risposta verrà considerata comunque sbagliata.

Non si potrà uscire dall'aula prima di aver terminato e consegnato il compito alla commissione.

I cellulari dovranno essere tenuti spenti.

Gli elaborati dovranno essere scritti esclusivamente con penna consegnata dalla commissione, su carta riportante il timbro dell'Ente e la sigla di un componente la commissione o del segretario.

I candidati non potranno consultare appunti, testi, manoscritti ed altro materiale.

Durante le prove scritte non sarà permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione per i chiarimenti d'uso.

I candidati colti in flagrante violazione di questi divieti saranno allontanati dall'aula e considerati respinti.

Alla fine della prova, su esplicita richiesta, verrà rilasciata una lettera per il datore di lavoro attestante la partecipazione all'esame.

La commissione esaminatrice curerà l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravverrà verrà escluso immediatamente dall'esame.

#### ***D. PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA***

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'Allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M. e dell'art. 11 comma 1 del Regolamento Provinciale:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se, **nel complessivo di ottanta domande**, non sono commessi più di due errori (**max errori consentiti n. 2**); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
  - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di tre ore, come stabilito dalla commissione d'esame(\*\*), tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- (\*\*) *L'effettiva durata della seconda prova scritta sarà comunicata ai candidati il giorno dell'esame;*
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
  - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 11 comma 2 del Regolamento Provinciale ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
- per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c).

## **E. PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 e dell'art. 5 del Regolamento Provinciale l'istruttore di guida può essere abilitato a:

- 1) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore completa*);
- 2) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore parziale*);
- 3) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D. Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'Allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M. e dell'art. 12 commi 2 e 3 del Regolamento Provinciale:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se, **nel complessivo di ottanta domande**, non sono commessi più di due errori (**max errori consentiti n. 2**); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.
- b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- c) Il candidato sostiene le prove pratiche sotto riportate per dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida; a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta),
- d) Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (abilitazione parziale art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2001 e art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento Provinciale) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti), a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci).

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);

Le prove pratiche di cui alle precedenti lettere c) e d) si svolgono con le seguenti modalità per valutare capacità di istruzione alla guida di seguito elencate:

- 1) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm<sup>3</sup> [<sup>4</sup>], condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare di almeno patente A;
- 2) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1, lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare almeno di patente B;

---

[<sup>4</sup>] Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

3) **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della commissione esaminatrice, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1, lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

**NOTA BENE: i mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato ed essere idonei per uso autoscuola;**

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 5 comma 1, lettera c) del Regolamento Provinciale sostengono solo le prove d'esame di cui alle precedenti lettere a) e b) [<sup>5</sup>] (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*).

### ***F. PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA***

I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui alla lettera D. a) e lettera E. a) sarà comune.

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una simulazione di una lezione di teoria, due prove orali (una per insegnante e una per istruttore) e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se, **nel complessivo di ottanta domande**, non sono commessi più di due errori (**max errori consentiti n. 2**); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di tre ore, come stabilito dalla commissione d'esame(\*\*\*), tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);  
(\*\*\*) *L'effettiva durata della seconda prova scritta sarà comunicata ai candidati il giorno dell'esame;*
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione esaminatrice, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- d) il candidato sostiene due prove orali sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria (allegato 1 lettera A parte teorica del D.M. 17/2001) e del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011), le prove si intendono superate con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta), per ciascun orale sostenuto;
- e) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c), sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011), la prova di intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); in caso di superamento sarà ammesso alle prove di cui alla successiva lettera f);
- f) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di:

---

[<sup>5</sup>] Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

- 1) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm<sup>3</sup> [6], condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare di almeno patente A;
- 2) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1, lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- 3) **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della commissione esaminatrice, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1, lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci). Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

Qualora il candidato voglia conseguire oltre all'abilitazione di insegnante di teoria l'abilitazione di istruttore alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione istruttore parziale*), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti)

Qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c) (tema scritto e simulazione della lezione di teoria), non sarà ammesso alla prova d) relativa all'esame orale per l'abilitazione di insegnante di teoria e non conseguirà quindi tale abilitazione, mentre potrà sostenere solo la prova orale relativa all'abilitazione di istruttore di guida.

Nell'ipotesi in cui il candidato non superi le prove pratiche di cui all'abilitazione da istruttore, ma abbia superato le prove alle suddette lettere b), c) e d) (tema scritto, simulazione della lezione di teoria, prova orale per insegnante), conseguirà solo l'abilitazione da insegnante.

Ciascuna prova è propedeutica alla successiva.

Nell'ipotesi in cui il candidato consegua una sola abilitazione potrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere una delle due prove di cui all'art. 14 del Regolamento Provinciale e di cui alla successiva lettera G. punti a) e b) del presente bando.

### **G. ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

a) **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore**: l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 lettera B) del presente Bando, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale per istruttore, di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. 17/2011, e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B), (a seconda del tipo di abilitazione che si intenda conseguire) [7] ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza l'originale per la presa visione e copia fotostatica dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del relativo corso di formazione come pure dell'attestato di abilitazione di insegnante.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad istruttore di guida, svolto secondo le modalità di cui all'Art. 6 lettera E. del presente Bando, verte sulle prove di cui al predetto Art. 6 lettera E. oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui alla stessa lettera E. punto a) (quiz) dello stesso Art. 6;

---

[6] Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

[7] Art. 5 comma 1 del Regolamento Provinciale

b) **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:** l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 lettera A) del presente Bando, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza l'originale per la presa visione e copia fotostatica dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del relativo corso di formazione come pure dell'attestato di abilitazione di istruttore.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria, svolto secondo le modalità di cui all'Art. 6 paragrafo D. del presente Bando, verte sulle prove di cui al predetto Art. 6 paragrafo D. con esclusione di quella di cui al punto a) (quiz).

c) **Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A:** l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b) (*abilitazione istruttore parziale*) del regolamento provinciale e dello stesso D.M. 17/2011, che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza l'originale per la presa visione e la copia fotostatica dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del relativo corso di formazione iniziale, dal quale risulti che il candidato ha frequentato le lezioni inerenti il programma pratico di guida simulata sul motociclo e dell'attestato di abilitazione parziale di istruttore.

L'esame per l'integrazione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui al precedente Art. 6, verte sulla prova di cui al medesimo Art. 6 paragrafo E. punto 1) (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A); alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10, supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio **non inferiore a 6**.

## **ART. 7 – SEDE E DIARIO DELLE PROVE**

### **Prove scritte: (quiz e temi scritti):**

**15 MAGGIO 2023 ore 8:30** presso la sala di Consiglio della Provincia di Modena viale Martiri della Libertà n. 34 - Modena.

### **Prove orali:**

**18 maggio 2023 ore 8:00** presso i locali dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, presso gli uffici della Provincia di Modena di viale J. Barozzi n. 340, Modena.

### **Prove pratiche:** (per i soli aspiranti istruttori):

**24 MAGGIO 2023 ore 8:00** presso il piazzale antistante la Motorizzazione Civile di Modena via Galileo Galilei n. 224 Modena.

Eventuali variazioni delle suddette date saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - **Servizi – Trasporti e Concessioni – Esami di abilitazione professionale, che hanno valore di notifica a tutti gli effetti e/o pubblicate attraverso la piattaforma online utilizzata per la presentazione delle istanze.**

### **NOTA BENE:**

I Candidati a cui non sia espressamente comunicata l'esclusione dalla partecipazione alla sessione d'esame o l'ammissione ad una seconda sessione d'esame, **sono sin da ora chiamati a sostenere le prove (quiz e temi scritti) il giorno**

**15 MAGGIO 2023 ore 8:30**

*(sia per insegnante di teoria che per istruttore di guida)*

**presso LA SALA DI CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI MODENA  
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ' N. 34 - MODENA**

Si raccomanda la massima puntualità.

I candidati che si presenteranno a prova iniziata non saranno ammessi a sostenere l'esame.

La mancata presentazione alla suddetta prova comporterà l'automatica esclusione dalla sessione d'esame. Sarà possibile ripresentare domanda a partire dalla prima sessione utile ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Provinciale e dell'Art. 3 del presente bando.

#### **NOTA BENE:**

L'amministrazione si riserva di distribuire i candidati in più giornate in base al numero di istanze che perverranno.

Il numero massimo di candidati per ciascuna giornata sarà stabilito dopo che l'ufficio Esami avrà effettuato l'istruttoria delle istanze pervenute e verificato il numero esatto dei richiedenti.

L'eventuale suddivisione dei candidati nelle varie giornate d'esame sarà effettuata in base al protocollo di arrivo.

Sul sito web dell'Ente saranno pubblicati l'elenco dei candidati destinati alla seconda giornata d'esame come pure la data stessa dell'esame.

<https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/lavori-pubblici/trasporti-e-concessioni/>

#### **ART. 8 – ESITO DELL'ESAME**

Al termine della seduta d'esame, la commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami (idonei e non idonei).

Tale elenco sarà redatto con l'indicazione per ciascun candidato del numero "ID Domanda" di cui all'Art. 3 del bando.

**L'elenco di cui sopra sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sopra indicato, mediante adozione di atto dirigenziale, per almeno 15 giorni consecutivi.**

Il Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti, sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla commissione esaminatrice, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso verbale.

In ciascun attestato sarà indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché nell'ipotesi di abilitazione di istruttore di guida anche le tipologie di cui all'Art. 6 paragrafo E. punti 1), 2) e 3) del presente bando (*abilitazione di istruttore completa, abilitazione istruttore parziale, abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari.

#### **ART. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Modena si riserva la facoltà di effettuare controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.

**Tali controlli potranno essere effettuati anche dopo la pubblicazione degli esiti e qualora l'amministrazione dovesse riscontrare la mancanza di un requisito di legge l'attestato abilitativo non sarà rilasciato o sarà revocato.**

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere, utilizzo o formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria esami insegnanti/istruttori al numero telefonico 059 209909 o scrivendo una mail a [trasportionline@provincia.modena.it](mailto:trasportionline@provincia.modena.it).

#### **ART. 10 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)**

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario P.O. dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti Area tecnica, Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il termine è previsto entro 150 giorni, fatto salvo quanto indicato all'Art. 4 del presente Bando.

## **ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento europeo n. 679/2016)**

S'informano i candidati che:

- ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:  
<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> ;
- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121;
- l'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860;
- l'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

FAC-SIMILE DI DOMANDA (da compilare esclusivamente online)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione n. 15224 del 04.03.2015 dell'Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena

**Alla PROVINCIA DI MODENA**  
**Area Tecnica**  
**Servizio Programmazione Urbanistica,**  
**Scolastica e Trasporti**  
**U.O. Trasporti e Concessioni**  
**Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 MODENA**

**ATTENZIONE:** QUESTO MODULO CONTIENE DELLE **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE** RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTORE E' CONSAPEVOLE DELLE **SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE** PREVISTE DALL'ART. 76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI **DICHIARAZIONI FALSE**, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA'. IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI **CONTROLLI** PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO.

**La/Il sottoscritt/a/o**

Cognome	
Nome	
Nata/o a	Prov. o sigla STATO ESTERO
Il	Codice fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I
Residente a	Prov. C.A.P.
Via	n.
Telefono	Cellulare
e-mail	
PEC	

**CHIEDE**

di sostenere l'esame per il conseguimento del/i seguente/i attestato/i di abilitazione professionale ai sensi del D. Lgs. 285/92 art. 123, D.M. 317/95, D.M. 17/2011, D.G.R. 1037/2011:  
(barrare le opzioni di interesse)

- INSEGNANTE DI TEORIA**
- ISTRUTTORE DI GUIDA**
  - Abilitazione completa** (art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale)
  - Abilitazione parziale** (art. 5 comma 1, lettera b) del Regolamento Provinciale)
  - Abilitazione estesa alla patente categoria A** (art. 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale  
(per coloro che posseggono l'abilitazione parziale)
  - Abilitazione per apertura di autoscuola** (art. 5 comma 1, lettera c) del Regolamento Provinciale)
- INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA**

ed il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell'esame suddetto.

## A TAL FINE DICHIARA

*(da compilare nel caso di presentazione domanda per ISTRUTTORE DI GUIDA)*

- di avere un'età non inferiore a 21 anni;
- di essere in possesso di patente di guida comprendente:
  - categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, nel caso di abilitazione per guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, (art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011) *(abilitazione completa)*;
  - categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali, nel caso di abilitazione per guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli (art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011) *(abilitazione parziale)*;
  - categorie B speciale, C speciale e D speciale, nel caso di abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D. Lgs 285/92, comma 5 e s.m.i. ed art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 *(abilitazione istruttore per apertura autoscuola)*

per le quale non sia stata disposta la sospensione, tutt'ora operante, o la revoca e che pertanto risulta valida a tutti gli effetti;

- di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale) conseguito in Italia / Paese estero \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ in data / anno scolastico \_\_\_\_\_;

*(da compilare nel caso di presentazione domanda per INSEGNANTE DI TEORIA)*

- di avere un'età non inferiore a 18 anni;
  - di essere in possesso di patente:
    - "B normale"
    - "B speciale"
- per le quale non sia stata disposta la sospensione, tutt'ora operante, o la revoca e che pertanto risulta valida a tutti gli effetti;
- di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado (5 anni) conseguito in Italia / Paese estero \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ in data / anno scolastico \_\_\_\_\_;

## DICHIARA INOLTRE

*(da compilare per la presentazione di tutti i tipi di domanda, barrando le opzioni di interesse)*

- di essere cittadino italiano;
- di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea (*specificare*) \_\_\_\_\_;
- di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa, con carta/permesso di soggiorno;
- di essere residente in uno dei Comuni della Provincia di Modena ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Provinciale;
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- di essere a conoscenza che le date e sede delle prove, verranno comunicate ESCLUSIVAMENTE sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena e/o attraverso la piattaforma digitale e, con la stessa modalità, verranno comunicate TUTTE le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva, compresa la facoltà per la Provincia di Modena di svolgere prove attraverso qualunque modalità, con eventuale utilizzo di tecnologia informatica e digitale;

- di
  - Consentire
  - NON Consentire

il trattamento dei miei dati personali anche al fine di eventuali richieste di tipo professionale da parte di autoscuole, associazioni di categoria ed altri soggetti interessati;

- che tutti i documenti allegati alla domanda sono CONFORMI ALL'ORIGINALE ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- di avere preso visione del “Regolamento Provinciale per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 169 del 12/09/2012, modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 30/09/2019 e di accettarne le condizioni;
- di avere preso visione del Bando per la presentazione della presente domanda di ammissione all’esame di cui sopra e di accettarne le condizioni e prescrizioni;
- di avere il seguente recapito e che le comunicazioni relative alla presente richiesta possono essere inviate anche al recapito, mail / PEC di seguito indicata:

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Telefono (\*) \_\_\_\_\_ e-mail (\*) \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

(\*) *Dato obbligatorio: L’interessato deve fornire un recapito (a scelta fra quelli indicati e preferibilmente PEC) allo scopo di essere contattato con immediatezza dall’ufficio preposto per le comunicazioni connesse con lo svolgimento delle procedure d’esame.*

**Allega alla presente:**

- 1) copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di guida);
- 2) attestazione comprovante il versamento dei diritti di segreteria e del bollo virtuale di:
  - € 76,00 per singola abilitazione
  - € 136,00 per doppia abilitazione insegnante ed istruttore
- 3) copia delle patenti possedute e prescritte per l’abilitazione che si vuole conseguire;
- 4) copia e originale per la presa visione dell’attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
- 5) copia e originale per la presa visione dell’attestato di abilitazione di:
  - insegnante di teoria
  - istruttore di guida
 del quale l’interessato sia già in possesso (*solo per chi intenda conseguire l’estensione dell’abilitazione*);
- 6) copia e originale per la presa visione del titolo attestante la regolarità del soggiorno ai sensi della legislazione vigente in materia (*solo per i cittadini di paesi extra UE*);
- 7) titolo di studio:
  - PER I CITTADINI ITALIANI:
    - copia e originale, per la presa visione, del titolo rilasciato al termine del corso di studi dichiarato (*facoltativo*);
  - PER I CITTADINI COMUNITARI:
    - copia e originale per la presa visione del titolo di studio conseguito all’estero;
    - copia e originale per la presa visione della documentazione comprovante il riconoscimento, effettuato dall’Autorità italiana, di equipollenza/equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero con analoghi titoli conseguiti in Italia (MIUR, Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi);
  - PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:
    - copia e originale per la presa visione del titolo di studio conseguito all’estero;
    - copia e originale per la presa visione della documentazione comprovante il riconoscimento, effettuato dall’Autorità italiana, di equipollenza/equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero con analoghi titoli conseguiti in Italia (MIUR, Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi);
    - copia e originale per la presa visione della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito, effettuata a cura dell’autorità diplomatica Italiana nel Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio stesso.
- 8) Copia e originale per la presa visione della certificazione di disabilità, qualora il candidato richieda tempo aggiuntivo e/o dispositivi di ausilio per l’espletamento delle prove.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

DATA

---

FIRMA

---